GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Giovedì, 8 novembre 1923** **Numero 262**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 settembre 1923, n. 2290.
Tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 aprile 1864, n. MCLXXXIII (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio e industria di Caserta, a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1922 e la nota 15 agosto 1923, n. 1020 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Caserta:

1. Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera (escluso il registro delle ditte)	L.	1.00
2. Per ogni certificato della Camera . . .	»	5.00
3. Per ogni certificato di idoneità a concorrere alle aste relativo ad usi e consuetudini accertate dalla Camera, o a prezzi non portati dal listino ufficiale della Camera	»	10.00
4. Per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione	»	5.00
5. Per ogni legalizzazione di firma	»	3.00
6. Scritturazione per ogni facciata o frazione scritta oltre la prima	»	0.60
7. Per ogni certificato d'iscrizione in uno dei ruoli o albi tenuti alla Camera	»	5.00

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 24 aprile 1864, n. MCLXXXIII (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, venga inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 11. — GRANATA

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2294.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 14. — GRANATA.

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 4. — Consiglio di Stato - Personale, ecc. . .	L.	40,000
Cap. n. 15. — Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, ecc.	»	550,000
Cap. n. 18. — Consigli e Commissioni - Spese relative	»	37,600
Cap. n. 44. — Fondo per l'erogazione di sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 66. — Retribuzione e indennità al personale sanitario, ecc.	»	80,000
Cap. n. 147-*bis A* (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione di valutazione dei beni provinciali, comunali e delle fondazioni di carattere provinciale della Dalmazia (Legge 21 febbraio 1923, n. 281) .	»	24,400
	L.	1,732,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. — Personale dell'Amministrazione civile, ecc.	L.	40,000
Cap. n. 26. — Archivi di Stato - Personale, ecc. . . .	»	300,000
Cap. n. 53. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	217,600
Cap. n. 56. — Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici	»	30,000
Cap. n. 146. — Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ecc.	»	120,000
	L.	707,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2295.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stat per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1923-24 sono apportate le variazioni contenute nell'unita tabella *A*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella *B*, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 15. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Variazioni nella stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24.

Cap. n. 112-*bis*. — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, al Provveditorato generale dello Stato, delle spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. +	L.	460,000
Cap. n. 112-*ter*. — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, delle spese per acquisto di registri, ecc. +	»	550,000
Totale . .	L.	1,010,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. n. 59-*quater* (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	L.	56,860
Cap. n. 63. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	15,000
Cap. n. 87. — Spese pei servizi del tesoro	»	56,000
Cap. n. 90. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	8,000
Cap. n. 205. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione	»	460,000
Cap. n. 206. — Spese per registri, moduli, carta, ecc.	»	550,000
Cap. n. 302 (modificata la denominazione). — Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi. Indennità di viagio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti e indennità regolamentari per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi . .	»	60,000
Cap. n. 346-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento	»	1,543,140
Cap. n. 360. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 456-*bis*. — Retribuzione al personale avventizio	»	2,500,000
Cap. n. 456-*ter*. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1,200,000
Cap. n. 456-*quater A*. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . . .	L.	460,000
Cap. n. 456-*quater B*. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc. . . .	»	550,000
Cap. n. 456-*quater D*. — Spese di manutenzione di locali	»	105,000
Cap. n. 463-*quater* (nuovo). — Spese per lavori di revisione delle contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative da effettuarsi presso la Ragioneria centrale del Debito pubblico	»	100,000
Cap. n. 484-*bis* (nuovo). — Indennizzo al personale operaio avventizio dei magazzini dei depositi dei monopoli industriali, licenziato a partire dal 1° gennaio 1923 (art. 1 del R. decreto 24 giugno 1923 numero 1457)	»	250,000
Totale delle maggiori nuove assegnazioni .	L.	10,914,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 14. — Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato	L.	2,000,000
Cap. n. 303. — Paghe agli operai delle manifatture, ecc.	»	30,000
Cap. n. 304. — Paghe ai verificatori subalterni, ecc. .	»	30,000
Cap. n. 332. — Paghe agli operai in servizio dei magazzini di deposito, ecc.	»	180,000
Cap. n. 383. — Interessi passivi nella misura dell'1.50 %	»	1,500,800
Cap. n. 440. — Pensioni privilegiate di guerra, ecc. . .	»	6,415,000
Cap. n. 461. — Indennità temporanea al personale operaio, ecc.	»	70,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	10,225,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2297.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione del Ministero delle colonie.

Cap. n. 37 « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea »	+ L.	1,600,000
Cap. n. 39 « Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania, ecc. »	— »	1,600,000

Bilancio dell'Eritrea.

Entrata:

Art. 14 « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea » . .	+ L.	1,600,000

Spesa:

Art. 37 « Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali, ecc. »	+ »	1,600,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 17. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2296.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2050, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento: Cap. n. 78 « Stipendi ed assegni al personale forestale, ecc. », L. 625,735;

In diminuzione: Cap. n. 79 « Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti, ecc. », L. 625,735.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 16. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2298.
Istituzione di capitolo concernente spese pel servizio automobilistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23, è istituito « per memoria » il capitolo n. 22 *bis* « Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 18. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2300.
Indennità al personale avventizio licenziato in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con esclusione di qualsiasi compenso anche a titolo di sussidio contro la disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al R. Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale avventizio di tutte le Amministrazioni statali, compresa la Direzione generale delle ferrovie, avente o no diritto alla sistemazione in ruolo, che viene licenziato in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, spetta unicamente il trattamento stabilito dall'art. 5 del predetto decreto, con esclusione di qualsiasi altra indennità o compenso, anche a titolo di sussidio contro la disoccupazione ai sensi del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 20. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2299.
Aumento del limite massimo per pensioni d'autorità da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 novembre 1922, n. 1549 e 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni concesse nell'esercizio finanziario 1922-23 e da concedersi nel 1923-24 dal Ministero dei lavori pubblici per i collocamenti a riposo d'autorità, è aumentato rispettivamente della somma di L. 257,000 e L. 193,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 19. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2301.
15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Necessità impreviste e inderogabili, manifestatesi nei vari servizi di talune Amministrazioni centrali, richieggono che gli oneri relativi siano fronteggiati con adeguate assegnazioni di bilancio ovvero con aumento delle disponibilità offerte dai capitoli normali.

Il provvedimento all'uopo occorrente è stato di recente deliberato dal Consiglio dei Ministri in virtù della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, e col seguente schema di decreto che ora il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene autorizzata la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della complessiva somma di L. 406,096.67 da assegnare, ripartitamente, ai bilanci dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e della pubblica istruzione per le necessità a seguito brevemente indicate:

Ministero delle finanze:

L. 15,000 per spese casuali della Presidenza del Consiglio;
L. 27,171.67 per rimborso al comune di Roma delle spese dal medesimo sostenute in occasione della posa della prima pietra del monumento a Giuseppe Mazzini sull'Aventino;
L. 50,000 per contributo governativo alla Casa di lavoro e patronato dei ciechi di guerra di Lombardia con sede a Milano.
L. 2025 per spese inerenti all'indemaniamento di arenili adiacenti alla pineta di Ravenna.

Ministero degli affari esteri:

L. 24,000 per sussidio all'istituto Cristoforo Colombo;
L. 80,000 per spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla V Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra, quale somma da assegnare all'Amministrazione del fondo per l'emigrazione incaricata della sua erogazione;
L. 86,000 per pagamento delle spese occorse per la serata di gala in onore delle LL. MM. i Sovrani d'Inghilterra al teatro Costanzi.

Ministero dell'istruzione:

L. 22,100 somma corrispondente all'ammontare delle sopratasse d'inscrizione versate dalle alunne del Regio istituto di magistero femminile in Firenze e da assegnare, in virtù dell'articolo 2 del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1522 a favore del fondo speciale ripartite fra i professori ordinari e straordinari del detto istituto superiore.
L. 92,800 per lavori urgenti di riparazione ai tetti dell'edificio sede della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 7,236,465 rimane disponibile la somma di L. 7,763,535;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 406,096.67 da assegnare ripartitamente ai seguenti capitoli dei bilanci dei Ministeri infraindicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 57 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » . . . . L. 15,000.—

Cap. n. 395-VIII (di nuova istituzione) « Rimborso al comune di Roma delle spese dal medesimo sostenute per la posa della prima pietra del monumento a Giuseppe Mazzini sull'Aventino » . . . . » 27,171.67

Cap. n. 447-*bis* (di nuova istituzione) « Contributo governativo alla Casa di lavoro e patronato dei ciechi di guerra di Lombardia con sede a Milano » . . . . » 50,000.—

Cap. n. 468-*bis* (di nuova istituzione) « Acquisti eventuali di stabili » . . . . » 2,025.—

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 26 « Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc. » . . . . » 24,000.—

Cap. n. 50-*ter* (di nuova istituzione) « Assegnazione a favore del Commissariato generale per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla V Conferenza internazionale del lavoro, in Ginevra » . . . » 80,000.—

Cap. n. 56 « Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri » . . . . L. 86,000.—

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 146-*bis* (di nuova istituzione) « Somma corrispondente all'ammontare delle sopratasse d'iscrizione versate dalle alunne del Regio istituto superiore di magistero femminile in Firenze, da distribuire fra i professori ordinari e straordinari dell' istituto predetto ai sensi del R. decreto 7 dicembre 1922, numero 1595 » . . . . » 22,100.—

Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione) « Regia università di Torino. - Urgenti lavori di riparazione ai tetti dell'edificio sede dell'Università . . . . » 99,800.—

L. 406,096.67

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-924 sono introdotte le variazioni che seguono:

Spesa. — Lo stanziamento del capitolo n. 56: « Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. », è aumentato di L. 80,000.

Entrata. — Al capitolo n. 21: « Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. », è inscritta la somma di L. 80,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 21. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2302.
16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Gli stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze coi quali viene sopperito a spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, cioè, al pagamento di compensi vari al personale addetto alla medesima ed a quello di spese casuali, non offrono disponibilità sufficienti per fronteggiare necessità imprevedibili e di carattere inderogabile.

Il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha pertanto deliberato, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste l'occorrente somma di L. 100,000, la quale, giusta il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene ripartitamente assegnata ai capitoli nn. 53 e 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 7,642,561.67 rimane disponibile la somma di L. 7,357,438.33;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 53 « Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri » . . . . L. 60,000

Cap. n. 57 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » . . . . » 40,000

L. 100,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 22. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2303.
17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per le indagini sulla situazione amministrativa della Società per le bonifiche pontine, da tempo ordinate dal Governo della Maestà Vostra, si rese necessario lo stanziamento in bilancio di apposito fondo e, a titolo di prima assegnazione, furono inscritte, con Reale decreto del 10 settembre c. a., L. 10,000 nello stato di

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario corrente.

Tale fondo si appalesa ora inadeguato a fronteggiare le necessità determinate dallo sviluppo dell'inchiesta tuttora in corso.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta pertanto la necessità di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste un'ulteriore somma di L. 15,000 la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze in aggiunta alle assegnazioni precedentemente autorizzate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 7,742,561.67, rimane disponibile la somma di L. 7,257,438.33;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 15,000, da portarsi in aumento dello stanziamento del capitolo numero 395-*ter* « Spese per le indagini sulla situazione amministrativa della società per le bonifiche Pontine » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 23. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2309.

Autorizzazione della spesa di L. 500,000,000 per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;

Visti i Regi decreti 21 gennaio, 13 maggio e 14 novembre 1915, rispettivamente n. 27, 775 e 1661, nonchè le successive disposizioni emanate in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, *ad interim* per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare agli aventi diritto a' termini delle vigenti disposizioni di legge, le quote semestrali del contributo di Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e da quello del 13 gennaio 1915, scontandole al tasso del 5 % composto a ragione d'anno.

Nel contributo di Stato suaccennato non è compreso il decimo destinato a coprire eventuali perdite degli istituti mutuanti.

Art. 2.

La somma complessiva che il Ministero delle finanze devolverà a tali somministrazioni sarà di L. 500,000,000.

La spesa relativa sarà effettuata in sette esercizi a partire dal 1924-25 e sarà ripartita nella seguente misura:

1924-1925	L. 50,000,000
1925-1926	» 80,000,000
1926-1927	» 100,000,000
1927-1928	» 100,000,000
1928-1929	» 60,000,000
1929-1930	» 60,000,000
1930-1931	» 50,000,000

Le eventuali rimanenze verranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le operazioni di anticipazione, di cui all'art. 1, saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di una obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale è stata emessa, entro 30 giorni dalla presentazione alla tesoreria di un certificato dell'Ufficio del genio civile, controfirmato dall'intendente di finanza, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto.

La costruzione dovrà essere completata entro due anni dal rilascio della obbligazione, sotto pena di decadimento della obbligazione stessa.

Art. 4.

Il contributo dello Stato, di cui all'art. 1, sarà corrisposto integralmente al danneggiato, anche quando questi ricostruisca la propria casa con una spesa pari solo al contributo stesso.

Art. 5.

Le anticipazioni dei contributi sui diritti a mutuo, già devoluti all'Unione edilizia nazionale, anche se già riconosciuti dal Ministero delle finanze, purchè non scontati ancora dell'Unione edilizia stessa, potranno, a partire dal 1° luglio 1924, essere consentite direttamente agli aventi diritto nel modo previsto dall'art. 3, restando in tal caso annullata la devoluzione già avvenuta dei contributi stessi.

La medesima disposizione si applica per i contributi nei mutui dell'Istituto Vittorio Emanuele III e dei Consorzi dei mutui per i terremoti del 1908 e del 1915 che, alla data suddetta, non risultino ancora scontati.

Art. 6.

Le obbligazioni, di cui all'art. 3, sono cedibili mediante girata.

La girata è esente da tassa di bollo.

Regolare notifica della cessione verrà fatta al Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, e alla tesoreria provinciale, presso la quale l'obbligazione è pagabile.

Art. 7.

Il termine di cui all'art. 8 lettera *B*) del R. decreto-legge 10 marzo 1921, n. 227 è prorogato al 30 giugno 1924.

Art. 8.

Le domande per l'anticipazione, di cui all'art. 1, debbono essere presentate entro il 30 giugno 1925.

Art. 9.

Il termine di cui agli art. 7, 8, 10, 11 e 15 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, prorogato al 31 dicembre 1925, con l'art. 10 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1475, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1927.

Eguale termine vale per i lavori che si eseguono nelle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 10.

Dalla data del presente decreto è revocata la disposizione dell'art. 16 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze provvederà alle modalità di esecuzione ed a quanto possa occorrere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentata al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 29. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. **2304**.
Delimitazione territoriale e riparto patrimoniale fra i comuni di Terravecchia e di Cariati.

N. 2304. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale fra i comuni di Terravecchia e di Cariati (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Gerano (Roma) e di Burgos (Sassari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gerano, in provincia di Roma.

MAESTA,

Contro l'amministrazione comunale di Gerano si è manifestato da tempo un grave malcontento a causa dei sistemi da essa seguiti nella gestione della civica azienda, divenuta così anormale e trascurata da rendere necessaria l'assistenza quasi costante di commissari prefettizi, per assicurare l'esecuzione degli adempimenti resi obbligatori dalla legge.

I dessensi, che tale stato di cose ha provocato fra gli stessi amministratori, hanno indotto la maggior parte di essi a disertare sistematicamente le sedute consigliari, ciò che rende pressochè impossibile l'utile funzionamento dell'Amministrazione, e facilita, d'altro canto, alla Giunta municipale il largo abuso di deliberazioni di urgenza.

Intanto, anche per effetto del profondo mutamento verificatosi nell'orientamento politico della popolazione, si è andato manifestando nella maggioranza dei cittadini un atteggiamento decisamente ostile all'Amministrazione comunale, e l'eccitazione degli animi è ormai tale da legittimare il timore di gravi turbamenti della pubblica quiete.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di assicurare il normale funzionamento della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gerano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Gaspare Tabassi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Burgos, in provincia di Sassari.

MAESTA,

In seguito a numerosi reclami è stata recentemente eseguita, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Burgos, sorta dalle elezioni generali del 1920, un'inchiesta che ha posto in luce gravi

sime irregolarità, alcune delle quali hanno persino resa necessaria la denunzia del sindaco all'autorità giudiziaria per peculato.

Dalle indagini dell'inquirente è risultato che l'ufficio è in grave disordine, privo di molti registri prescritti e di regolari scritture contabili; l'applicazione delle tasse dà luogo a gravi sperequazioni; la tutela del patrimonio comunale è completamente negletta, nonostante i continui danni arrecati specialmente alla proprietà boschiva; in una lite relativa a diritti di proprietà su beni stabili si è lasciato condannare il Comune in contumacia.

I pubblici servizi sono in abbandono; pessima la viabilità; in deplorevoli condizioni ed insufficiente il cimitero; completamente trascurata la nettezza urbana; minacciata d'inquinamento l'acqua potabile.

Nessun regolare rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria ed i fondi relativi sono stati a lungo ed indebitamente detenuti dal sindaco, nonostante la diffida fattagli per il versamento dei fondi stessi nella tesoreria comunale.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha dato deduzioni che confermano sostanzialmente le gravi irregolarità accertate.

Il disordine della civica azienda, le gravi responsabilità personali del sindaco, la tenacia di questo nel volersi conservare al potere nonostante la ormai dichiarata opposizione della maggioranza dei consiglieri, hanno determinato nella popolazione un vivo malcontento, che, perdurando l'attuale stato di cose, potrebbe improvvisamente esplodere in pericolosi perturbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Burgos, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Michele Cocco, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO COMMISSARIALE 12 ottobre 1923.
Costituzione del corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA.

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Esso è un corpo militare e dipende dal Comando generale della Regia aeronautica.

Esso esercita tutte le funzioni devolute al Comando degli aeromobili, nonchè tutte le altre funzioni tecnico-militari inerenti all'impiego dei mezzi aerei, all'addestramento ed impiego di tutte le forze in attività di servizio e di riserva, dipendenti dal Comando generale.

Rientra negli attributi del suddetto corpo tutto quanto concerne la mobilitazione.

Art. 2.

Tutti gli ufficiali appartenenti all'anzidetto corpo debbono essere muniti del brevetto di pilota o di osservatore militare di aeromobili.

Art. 3.

L'uniforme del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica è quella stabilita dall'apposito regolamento concernente le divise dei diversi corpi militari dell'Aeronautica.

Art. 4.

L'organico del corpo dello Stato Maggiore della Regia aeronautica è stabilito dalla tabella *A*, annessa al presente decreto.

La tabella *B*, determina gli stipendi e le indennità varie dovute agli ufficiali dell'anzidetto corpo.

La tabella *C*, stabilisce la corrispondenza di grado con gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

Per quanto più specialmente concerne gli stipendi e la determinazione dell'anzianità, valgono le norme di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 5.

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, dovranno provenire da quelli in attività di servizio nei ruoli del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto il Commissario per l'aeronautica ha facoltà di coprire gradualmente i posti di ufficiali superiori per i 3/4 di quelli previsti e i 2/3 di quelli previsti gli ufficiali inferiori.

Art. 7.

Il Commissario per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine al personale di cui all'art. 5 ed a quello attualmente in servizio nell'Aeronautica, che per le funzioni precedentemente disimpegnate e per i titoli tecnici posseduti, ne abbia l'attitudine necessaria.

Eccezionalmente le nomine predette potranno essere conferite ad ufficiali di complemento, purchè abbiano l'attitudine necessaria a compiere i servizi devoluti al corpo.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti saranno emanate le norme concernenti il reclutamento definitivo e l'avanzamento degli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Art. 9.

A tutti gli ufficiali del corpo anzidetto sarà corrisposta, all'atto della nomina, un'indennità vestiario di L. 2000.

Art. 10.

Gli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica sono soggetti alle norme che saranno emanate per regolare lo stato, la posizione di servizio ausiliario

e la pensione degli ufficiali appartenenti ai corpi militari dell'Aeronautica.

Speciali norme saranno emanate per quanto riguarda i limiti di età.

Art. 11.

Agli ufficiali del Regio esercito (artiglieria e genio) ammessi direttamente al 3° anno di corso dell'Accademia militare, saranno computati, in aggiunta agli anni di servizio utili a pensione, due anni corrispondenti al biennio universitario compiuto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*: FINZI.

TABELLA A.

Organico del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Comandante generale	N.	1
Comandante di squadra aerea	»	1
Comandanti di divisione aerea	»	5
Comandanti di stormo	»	19
Vice comandanti di stormo	»	21
Comandanti di gruppo	»	37
Comandanti di squadriglia	»	110
Tenenti di squadriglia	»	360
Sottotenenti di squadriglia	»	172

TABELLA B.

GRADO	STIPENDIO		INDENNITÀ			
	massimo	minimo	professionale	militare	carica (1)	alloggio
Comandante generale	24,000	21,600	600	6,000	6,000	3,600 (2)
Comandante di squadra aerea	24,000	21,600	600	6,000	6,000	—
Comandante di divisione aerea	21,000	19,800	600	5,640	1,800	—
Comandante di stormo	17,000	15,000	600	4,800	900	—
Vice comandante di stormo	16,000	14,000	600	4,320	600	—
Comandante di gruppo	14,600	12,000	600	4,080	600	—
Comandante di squadriglia	13,000	10,000	600	3,120	400	—
Tenente di squadriglia	11,500	7,500	600	2,640	—	—
Sottotenente di squadriglia	10,800	6,000	600	2,280	—	—

(1) L'indennità di carica è devoluta agli ufficiali cui la carica stessa è conferita con decreto Commissariale da registrarsi alla Corte dei conti.

(2) L'indennità di alloggio, di cui alla presente tabella, non spetta al Comandante generale provvisto di alloggio erariale.

N.B. — Gli ufficiali naviganti addetti ai campi o stazioni idrovolanti, prendono parte alla mensa istituita per gli ufficiali e la mensa stessa riceve il trattamento tavola e la razione in contanti uguale al trattamento stabilito per gli altri ufficiali.

TABELLA C.

Corrispondenza di grado fra il corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina.

GRADI della Regia aeronautica	GRADI del Regio esercito	GRADI della Regia marina
Comandante generale	Generale di corpo d'armata	Vice ammiraglio comandante in capo di squadra
Comandante di squadra aerea	Generale di divisione	Vice ammiraglio comandante in capo di dipartimento
Comandante di divisione aerea	Generale di brigata	Contrammiraglio comandante militare marittimo
Comandante di stormo	Colonnello	Capitano di vascello
Vice comandante di stormo	Tenente colonnello	Capitano di fregata
Comandante di gruppo	Maggiore	Capitano di corvetta
Comandante di squadriglia	Capitano	Tenente di vascello *
Tenente di squadriglia	Tenente	Sottotenente di vascello
Sottotenente di squadriglia	Sottotenente	Guardiamarina

N.B. — I comandanti di squadriglia con anzianità di 15 anni di spalline e 5 di grado assumono la denominazione di 1° comandante di squadriglia.

Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

p. *Il Commissario*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto Ministeriale 26 agosto 1923;

Vista la deliberazione della R. commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Belluno, in data 12 settembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nella provincia di Belluno, e per il corrente anno venatorio, la caccia al camoscio si chiude il 31 ottobre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Belluno.

Roma, addì 29 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1923.
Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel quarto trimestre 1923.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel terzo trimestre 1923 è risultato di L. 366.22;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il quarto trimestre 1923;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1923, e con effetto dal 1° ottobre 1923, saranno accettate al prezzo di L. 416.22, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 31 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: LISSIA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	134003	3450 —	*Valnori* Clarice fu Clemente, moglie di Selmi Luigi, dom. a Pavullo (Modena)	*Valmori* Clarice fu Clemente, ecc., come contro.
3.50 %	628412	168 —	Lotorre Maria Domenica di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Spilinga (Catanzaro)	Latorre Maria Domenica di Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	760780	70 —	Perlino Teresa fu *Giacomo*, moglie di Fontana Vito, dom. in Castello d'Annone (Alessandria)	Perlino Teresa fu *Pietro-Giacomo*, ecc., come contro.
»	588236	52 50	Nicola *Giuseppe* fu Pietro, dom. a Groppello Cairoli (Pavia); con usufrutto a *Vignati* Margherita fu Giacomo, ved. di Nicola Pietro, dom. come sopra	Nicola *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto a *Vignatti*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	187989	300 —	Calabrese Francesco Donato fu *Giuseppe-Donato*, dom. in New York	Calabrese Francesco-Donato fu *Giuseppe-Antonio*, ecc., come contro
»	84109	50 —	Calabrese Francesco-Donato fu Antonio, dom. come sopra	
P. N. 5 %	1941	150 —	*Sarto* Anna fu Antonio, nubile, dom. a Torino	*Sartor* Anna fu Antonio, ecc., come contro.
3.50 %	533012	87 50	Falcinelli *Emilio* fu Gio. Battista, dom. a Sondrio	Falcinelli *Cristoforo-Bernardo-Emilio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 1° corrente, in Cantano, provincia di Benevento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 5 novembre 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	129 63	Belgio	111 93
Londra	100 196	Olanda	8 70
Svizzera	398 77	Pesos oro	16 19
Spagna	297 875	Pesos carta	7 12
Berlino	—	New-York	22 469
Vienna	0 0315	Oro	433 54
Praga	65 88		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 22
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 57

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore di sede provinciale dell'Istituto Vittorio Emanuele III, per il credito agrario nelle Calabrie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, che reca provvedimenti per il credito agrario nelle Calabrie;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura in data 23 maggio 1923, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1923, n. 123, portante norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura in data 30 giugno 1923, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1923, numero 182, che approva il ruolo organico e le norme per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli al posto di direttore di sede provinciale dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, con il trattamento giuridico ed economico stabilito nel citato decreto 30 giugno 1923 del Ministro per l'agricoltura.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2,40, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del bonificamento e del Credito agrario) entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Nelle domande predette saranno indicati il nome e cognome, la paternità e la residenza del candidato e vi saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, autenticato come sopra;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

e) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

f) certificato medico di costituzione fisica sana ed esente da difetti che impediscano il perfetto adempimento dei doveri inerenti al posto messo a concorso. La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità competente;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali conseguita in una Università o in un Istituto superiore del Regno, o copia autentica del diploma medesimo, con il certificato dei punti riportati negli esami di laurea speciali;

h) ogni altro titolo atto a comprovare la cultura del candidato e la sua attitudine a coprire il posto messo a concorso;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti impiegati dello Stato, che comprovino tale qualità, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*).

Art. 4.

Il posto messo a concorso sarà conferito con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta di una Commissione composta di cinque membri e assistita da un segretario, la quale sarà nominata dal Ministro medesimo.

Roma, addì 23 ottobre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1923, concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale 5 luglio 1923 è elevato da 125 a 200, rimanendo fermo il numero dei posti che devono essere occupati giusta i Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1431 e 7 ottobre 1923, n. 2235.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1923.

Il Ministro: A. DIAZ.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.